

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, richiama il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR 07-13) della Valle d'Aosta, approvato dalla Commissione Europea con decisioni C(2008) 734 del 18 febbraio 2008 e C(2009) 10342 del 17 dicembre 2009, e con lettera di approvazione n. Ares(2010)831245 del 18/11/2010, nonché dal Consiglio regionale con rispettive deliberazioni n. 3399/XII in data 20 marzo 2008, n. 1060/XIII del 24 febbraio 2010 e n. 1761/XIII del 20 aprile 2011, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1698/2005 e n. 1974/2006 e successive modificazioni.

Richiama i regolamenti (CE) n. 1698/2005, 1974/2006, 73/2009 e successive modificazioni recanti, tra l'altro, l'istituzione del sistema di consulenza aziendale e la definizione dei requisiti dei servizi di consulenza agricola e forestale e l'attribuzione del sostegno per tali servizi.

Richiama i regolamenti (CE) n. 65/2011 e 1122/09 che stabiliscono, rispettivamente, modalità di applicazione delle procedure di controllo e della Condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, e modalità di applicazione della Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03, nonché loro successive modificazioni.

Richiama inoltre il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 relativo alla disciplina della Condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/09 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Fa presente che l'Autorità di Gestione del PSR 07-13, individuata nella Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari, nel corso del 2010 ha presentato al Comitato di Sorveglianza una serie di modifiche al Programma, fra cui l'introduzione della misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali", e che il suddetto Comitato ha approvato tutte le modifiche proposte nelle sedute dell'11 giugno e del 26 novembre 2010.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 3720 del 30 dicembre 2010 recante l'istituzione dell'elenco regionale degli organismi erogatori dei servizi di consulenza aziendale e definizione dei requisiti e dei criteri di selezione per la relativa iscrizione, in attuazione della misura 114 del PSR 07-13.

Riferisce che il Direttore della Direzione produzioni vegetali e servizi fitosanitari, struttura competente per la misura 114 presso il Dipartimento agricoltura, con provvedimento dirigenziale n. 236 del 20 gennaio 2011, ha istituito la Commissione di valutazione delle domande per l'iscrizione all'elenco regionale di cui alla succitata deliberazione 3720/2010, e che tale Commissione, nella seduta del 6 aprile 2011, ha valutato positivamente le domande di iscrizione dei quattro organismi erogatori di consulenza che avevano presentato domanda di iscrizione entro il termine fissato al 31 marzo 2011.

Riferisce inoltre che l'Autorità di Gestione del PSR 07-13 ha proposto al Comitato di Sorveglianza, con procedura scritta, i criteri di selezione che stabiliscono le priorità per l'individuazione dei beneficiari della misura 114 predisposti dalla Struttura competente e che il suddetto Comitato ha approvato i criteri di selezione proposti in data 23 aprile 2011.

Comunica che la Struttura competente ha predisposto i criteri applicativi della misura 114 ed il relativo sistema sanzionatorio ai sensi del suddetto decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, al fine di permettere agli imprenditori agricoli e forestali l'accesso agli aiuti previsti dalla misura stessa, previa individuazione di un organismo erogatore dei servizi di consulenza opportunamente iscritto nell'elenco regionale di cui alla succitata deliberazione n. 3720/2010.

L A G I U N T A

- su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

- visto l'obiettivo n. 091007 programma di sviluppo rurale 2007-2013 – 1.11.9.23;

- visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione produzioni vegetali e servizi fitosanitari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

- ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'elenco regionale degli organismi erogatori, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3720 del 30 dicembre 2010, selezionati dalla Commissione di valutazione e riportati nell'allegato 1, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare i criteri applicativi, i criteri di selezione e le procedure della misura 114 riportati nell'allegato 2, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di approvare le fattispecie di violazioni degli impegni previsti dalla misura 114 del PSR 2007-2013, ai fini dell'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate, conformemente a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1698/05, n. 73/09, n. 1122/09, n. 65/11 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, così come dettagliatamente specificato nell'allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1122 del 13/5/2011

Elenco regionale degli organismi erogatori dei servizi di consulenza aziendale nel quadro della Misura 114 del PSR 07/13 della Valle d'Aosta – Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali

Denominazione	Responsabile	Sedi (legale e operativa)	Contatti	Comparto/i
AGROCONSEIL – VDA – Les professionnels de l'agriculture de montagne	Bovard Eugenio	Sede legale e operativa: via C. Gex, 146, 11011 Arvier (AO)	Tel: 0165 99096 Fax: 0165 99096 ebovard@libero.it	Produzione/Filiere zootecniche e vegetali
AsTER VDA (Assistenza Tecnico-Economica Rurale Valle d'Aosta)	Scattolin Gabriele	Sede legale e operativa: via Lys, 38 – 11100 Aosta (AO)	Tel: 0165 364810 Fax: 0165 364810 info@studioflamini.it	Produzione/Filiere zootecniche e vegetali
FONDAGRI - Fondazione per i servizi di consulenza aziendale in agricoltura	Villa Michela Giovanna	Sede legale: via dei Baullari, 24, 00186 Roma (RM) Sede operativa: via Trotte-chien, 4, 11100 Aosta (AO)	Tel: 0165 548684 Fax: 0165 548684 info@fondazioneconsulenza.it	Produzione/Filiere zootecniche e vegetali
O.A.T.A (Organismo Assistenza Tecnica Agricola) Liberi professionisti srl	Frova Roberto	Sede legale: via Carlo Alberto, 30, 10123 Torino (TO) Sede operativa: Fraz. Savin 37/A, 11010 Gignod (AO)	Tel: 011 541338 Fax: 011 541338 info@oataitalia.it	Produzione/Filiere zootecniche e vegetali



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1122 del 13/5/2011

Criteria applicativi, criteri di selezione e procedure della Misura 114 – Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali del PSR 07/13 della Valle d’Aosta

SOMMARIO

1	Obiettivi della Misura 114	2
2	Beneficiari dell’aiuto	2
3	Interventi ammissibili a finanziamento	2
3.1	Contenuto della consulenza.....	2
3.2	Modalità di erogazione del servizio	3
3.3	Soggetti erogatori del servizio di consulenza.....	4
4	Tipologia e intensità dell’aiuto	4
5	Criteri di selezione e priorità	5
6	Presentazione della domanda di aiuto.....	5
6.1	Fascicolo aziendale.....	5
6.2	Deposito della domanda di aiuto	5
6.3	Modulistica e allegati	6
7	Istruttoria delle domande di aiuto e ammissione a finanziamento	6
7.1	Ricevibilità delle domande di aiuto.....	6
7.2	Istruttoria e valutazione	6
8	Modalità di rendicontazione e domanda di pagamento	7
9	Istruttoria della domanda di pagamento	8
10	Controlli	8
11	Disposizioni finali.....	9

1 Obiettivi della Misura 114

La Misura 114, coerentemente con gli obiettivi dell'asse I "Competitività" del Programma di sviluppo rurale (PSR) 07-13, contribuisce a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano attraverso il supporto alla capacità imprenditoriale e professionale degli imprenditori, degli operatori agricoli e forestali, dei giovani al primo insediamento.

Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono i seguenti:

- accrescere le conoscenze degli imprenditori sulle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali, buone condizioni agronomiche e ambientali e sicurezza del lavoro;
- migliorare le competenze organizzative e gestionali degli imprenditori agricoli e forestali;
- migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro;
- favorire processi di innovazione aziende;
- migliorare la competitività delle aziende.

2 Beneficiari dell'aiuto

I beneficiari dell'aiuto nel quadro della Misura 114 sono gli imprenditori, singoli e associati, di aziende agricole e forestali iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*, per le attività agricole e/o forestali. Nel caso di forme associate di imprenditori viene considerata una unica impresa come beneficiaria del contributo.

3 Interventi ammissibili a finanziamento

Conformemente a quanto stabilito dalla Misura 114, l'aiuto è concesso ai beneficiari per l'espletamento delle consulenze aziendali, intendendo per "consulenza aziendale" l'insieme delle prestazioni tecnico-professionali fornite all'imprenditore agricolo da un soggetto erogatore di servizi di consulenza, selezionato e iscritto nell'apposito elenco regionale, per migliorare il rendimento globale dell'azienda, sulla base di un contratto di consulenza sottoscritto dalle parti.

Si distinguono due tipologie di consulenza:

- I. La consulenza completa che ha una durata minima di 12 mesi;
- II. La consulenza parziale che ha una durata minima di 4 mesi e massima di 8 mesi.

Come specificato nei paragrafi successivi, le due tipologie di consulenza si distinguono, oltre che per la diversa durata, anche per l'ampiezza del contenuto, per le modalità di erogazione del servizio e per i massimali di spesa ammessa.

1.1 Contenuto della consulenza

Ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 20 e 24, ed in relazione alle deliberazioni della Giunta regionale che annualmente aggiornano il regime di Condizionalità (redatte secondo le disposizioni del Ministero per le politiche agricole), il servizio di consulenza agli imprenditori agricoli copre obbligatoriamente, in relazione all'indirizzo produttivo dell'azienda, almeno:

- I. i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modificazioni (articoli 4 e 5 e allegato II al reg. (CE) n. 73/09).

In relazione alla tipologia aziendale, la consulenza sarà quindi, in particolare, riferita ai seguenti aspetti:

I.A. Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO)

- ambiente;
- sanità pubblica e salute degli animali - identificazione e registrazione degli animali;
- sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;
- igiene e sanità pubblica e salute degli animali – benessere degli animali;
- per il settore forestale si fa riferimento alle prescrizioni di massima e di Polizia forestale ai sensi dei RDL n. 3267/30.12.1923 e RDL n. 1126/16.5.1926.

I.B. Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)

- norme e standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali;
- interventi selvicolturali di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 2610/X del 11/06/1997, in applicazione della LR 7 agosto 1986, n. 44.

II. i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale.

III. i contenuti minimi della consulenza, di cui ai precedenti punti I e II, devono essere integrati con prestazioni tecniche e professionali relative agli aspetti gestionali di seguito descritti:

- miglioramento delle scelte tecniche, colturali, di conduzione e di difesa delle colture e/o degli allevamenti zootecnici;
- ottimizzazione delle risorse umane, naturali ed economiche aziendali;
- adeguamento gestionale e strutturale delle attività aziendali, con particolare riferimento alle zone ambientali sensibili;
- introduzione di tecniche innovative di produzione;
- trasformazione, commercializzazione dei prodotti aziendali;
- supporto alla partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità;
- risparmio e produzione di energia in azienda, soprattutto da fonti rinnovabili;
- tecnologie di informazione e comunicazione;
- integrazione del reddito aziendale tramite la produzione di beni e servizi non agricoli (diversificazione);
- bio-sicurezza.

Nel caso di consulenza completa, le prestazioni tecniche e professionali relative agli aspetti gestionali devono interessare almeno due degli ambiti di cui all'elenco del sottoparagrafo III; nel caso di consulenza parziale, tali prestazioni devono interessare almeno uno degli ambiti indicati nel suddetto paragrafo III, a seconda delle necessità aziendali.

1.2 Modalità di erogazione del servizio

Il servizio di consulenza aziendale implica la stipula di un contratto tra l'organismo erogatore e il beneficiario che riporti almeno:

- la tipologia della consulenza: completa o parziale;
- le date di inizio e fine e le tempistiche della consulenza (comprese le visite);
- gli obiettivi generali da raggiungere;
- il contenuto del servizio da erogare;
- il costo del servizio (stimato, nel caso di proposta di contratto) e le modalità di pagamento.

Nel caso di consulenza completa devono essere garantite almeno 4 visite aziendali, corredate da relativi resoconti della visita; nel caso di consulenza parziale devono essere garantite almeno 2 visite aziendali, corredate da relativi resoconti della visita.

A conclusione del servizio di consulenza, l'organismo erogatore deve trasmettere all'imprenditore agricolo un riepilogo dell'attività svolta, comprendente l'indicazione del numero (e data) di visite in azienda, documentazione prodotta e sintesi dei risultati raggiunti.

1.3 Soggetti erogatori del servizio di consulenza

I servizi di consulenza aziendale, per poter fruire del sostegno, devono essere erogati da organismi iscritti nell'apposito "elenco regionale degli organismi erogatori dei servizi di consulenza aziendale", istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 3720 del 30 dicembre 2010 e periodicamente aggiornato.

4 Tipologia e intensità dell'aiuto

Contributo in conto capitale.

Nel caso di consulenza completa (di durata maggiore o uguale a 12 mesi), l'importo massimo di spesa ammessa a finanziamento è pari a 1.875 euro per consulenza. La percentuale di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile è pari a 80%, corrispondente ad un importo massimo di contributo di 1.500 euro. Nel caso in cui i beneficiari sono aziende forestali, si applicano le disposizioni di cui al reg. (CE) n. 1998/06 (*de minimis*).

Nel caso di consulenza parziale (di durata compresa tra 4 e 8 mesi), l'importo massimo di spesa ammessa a finanziamento, per consulenza, è proporzionato alla durata della consulenza e calcolato secondo la formula seguente:

$$\text{importo ammissibile per la consulenza parziale} = \frac{1.875}{12} \times \text{durata in mesi della consulenza parziale}$$

Anche nel caso di consulenza parziale, la percentuale di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile è pari a 80%.

A titolo di esempio, in caso di consulenza parziale di durata di 4 mesi, l'importo massimo ammissibile risulterà pari a 625 euro, mentre il contributo massimo totale risulterà pari a 500 euro.

All'imprenditore agricolo potranno essere pagate al massimo due consulenze (siano esse parziali o complete) per l'intero periodo, a condizione che le stesse avvengano in anni diversi, senza alcuna sovrapposizione nei periodi di prestazione delle attività e nei contenuti. Per essere ammesse all'aiuto le consulenze complete e parziali devono obbligatoriamente concludersi entro il 31 dicembre 2013; pertanto, le rispettive domande di aiuto, per essere accettate, dovranno essere presentate entro termini congrui per permettere lo svolgimento completo della prestazione.

A titolo di esempio: per consulenza completa di 12 mesi, termine ultimo per la presentazione della domanda 31/12/2012; per consulenza parziale di 8 mesi, termine ultimo per la presentazione della domanda 30/04/2013.

Conformemente a quanto stabilito dalle linee guida ministeriali sull'ammissibilità delle spese, imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionati solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario. Il costo dell'IVA non è ammissibile a contributo. L'IVA derivante dall'attivazione delle prestazioni fornite in base alla convenzione, o da altre prestazioni funzionali

alla consulenza, deve considerarsi neutra rispetto al costo del servizio erogato all'imprenditore agricolo.

5 Criteri di selezione e priorità

La Misura è attuata nel periodo 2011-2013 su tutto il territorio regionale.

Sono applicati i seguenti criteri di selezione e priorità:

Criteri i selezione	Punteggio
Localizzazione	
1) Aziende la cui superficie ricade in Aree Natura 2000*:	
più del 50% della superficie aziendale	12
meno del 50% della superficie aziendale	10
2) Aziende la cui superficie ricade in Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM)**:	
più del 50% della superficie aziendale	10
meno del 50% della superficie aziendale	8
Soggettivi	
Giovani agricoltori *** (almeno il 50% in caso di contitolarità)	6
Imprenditrici agricole (almeno il 50% in caso di contitolarità)	6
Agricoltori aderenti agli interventi di agricoltura biologica****	5
Agricoltori aderenti a sistemi di qualità (DOP, DOC)	5

*L'elenco dei siti Natura 2000 è riportato all'Allegato 7 al PSR

**Secondo la definizione riportata all'Asse 4 del PSR

***Secondo la definizione della Misura 112

**** Iscritti nell'elenco regionale degli operatori biologici ai sensi del D. lgs. N.220/95 e della legge regionale 36/99

A parità di punteggio, è attribuita la priorità in base alla data di presentazione delle domande.

6 Presentazione della domanda di aiuto

6.1 *Fascicolo aziendale*

Preliminarmente al deposito della domanda, l'imprenditore deve provvedere alla costituzione o all'aggiornamento per l'anno in corso del fascicolo aziendale, presso una struttura abilitata, conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni emanate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), quale organismo pagatore del PSR 07-13.

6.2 *Deposito della domanda di aiuto*

Al fine di ottenere l'aiuto previsto dalla Misura 114 del PSR 07-13 l'imprenditore agricolo deve presentare apposita domanda di aiuto presso gli uffici competenti dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali dove un operatore abilitato provvede, alla presenza dell'interessato, al caricamento della domanda sul Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Gli uffici competenti a ricevere le domande sono: la sede centrale dell'Assessorato, tutti i martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, gli uffici periferici di Morgex, Aymavilles, Gignod, Châtillon, Pont-Saint-Martin nei rispettivi orari di apertura al pubblico. Nel 2011 le domande di aiuto possono essere presentate nei 45 giorni successivi all'approvazione della presente Deliberazione e dal 1 settembre al 15 ottobre; negli anni successivi, oltre alla menzionata finestra autunnale, le domande di aiuto possono essere presentate anche dal 1 marzo al 15 aprile.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 15 aprile 2013.

6.3 Modulistica e allegati

Le domande di aiuto, sottoscritte, devono contenere tutti i dati necessari ad assolvere i requisiti e gli obblighi previsti dalla Misura 114 del PSR e dalla presente deliberazione nonché i dati relativi al monitoraggio e ai controlli imposti dalle normative regionali, nazionali e comunitarie. La domanda deve essere corredata da una fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Alla domanda deve essere allegato il contratto o la proposta contrattuale stipulata con l'organismo erogatore che deve contenere almeno:

- la tipologia della consulenza: completa o parziale;
- le date di inizio e fine e le tempistiche della consulenza (comprese le visite);
- gli obiettivi generali da raggiungere;
- il contenuto del servizio da erogare (conformemente a quanto previsto nel paragrafo 3.1);
- il costo del servizio (stimato, nel caso di proposta di contratto) e le modalità di pagamento.

La presentazione della domanda costituisce, per la Regione e per l'organismo pagatore competente, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

7 Istruttoria delle domande di aiuto e ammissione a finanziamento

7.1 Ricevibilità delle domande di aiuto

Gli uffici competenti dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali verificano la ricevibilità formale della domanda, controllando la completezza e la conformità della documentazione alla Misura 114 e alla presente deliberazione. In caso di documentazione incompleta, una richiesta di integrazione è inviata al richiedente che deve regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, pena la decadenza della domanda. Le domande di aiuto ricevibili sono inviate all'istruttoria.

7.2 Istruttoria e valutazione

Gli uffici competenti dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali istruiscono le domande di aiuto ricevibili attribuendo ad ognuna un punteggio, secondo i criteri di priorità indicati nel precedente paragrafo 5.

Gli uffici competenti possono richiedere qualsiasi ulteriore documentazione/informazione che si rendesse necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica. L'istruttoria, realizzata secondo le modalità previste dal SIAN, si conclude con una proposta di graduatoria delle domande presentate nella finestra di deposito considerata.

Sono ammissibili a finanziamento le attività di consulenza che iniziano successivamente alla presentazione della domanda di aiuto.

Conclusa l'istruttoria, la commissione di valutazione si riunisce per l'esame della proposta di graduatoria redatta dai servizi istruttori. Salvo diverse esigenze, la composizione della commissione è quella stabilita con provvedimento dirigenziale n. 236 del 20 gennaio 2011 per la selezione degli organismi erogatori dei servizi di consulenza. La Commissione, nel proprio verbale, approva la graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e l'elenco delle domande rigettate e stabilisce i relativi impegni di spesa.

Entro 60 giorni dalla chiusura della finestra di presentazione delle domande di aiuto, gli uffici competenti dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali comunicano a ciascun richiedente l'ammissibilità o meno della domanda di aiuto; le domande respinte sono escluse dal finanziamento.

8 Modalità di rendicontazione e domanda di pagamento

Concluse le attività di consulenza, i beneficiari devono presentare alla sede centrale o agli uffici periferici competenti dell'Assessorato regionale agricoltura e risorse naturali (vedi punto 6.2) la domanda di pagamento. Le domande di pagamento possono essere presentate ogni anno nei periodi stabiliti per il deposito delle domande di aiuto: dal 1 marzo al 15 aprile e dal 1 settembre al 15 ottobre. Peraltro, per la rendicontazione delle spese relative a consulenze la cui durata si estende oltre il 31 agosto 2013 è prevista la possibilità di depositare la domanda di pagamento dal 1 al 31 gennaio 2014. Un operatore abilitato provvede, alla presenza dell'interessato, al caricamento della domanda di pagamento sul SIAN. E' ammessa una sola domanda di pagamento per ogni consulenza erogata; la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- copia del contratto di consulenza sottoscritto dal beneficiario e dal rappresentante dell'organismo erogatore (solo nel caso in cui si alleggi alla domanda di aiuto la sola proposta contrattuale);
- originale della fattura quietanzata emessa dall'organismo erogatore a saldo del servizio di consulenza riportante chiaramente nell'oggetto il riferimento al servizio di consulenza prestata nel quadro della Misura 114, il periodo di riferimento e l'indicazione specifica del contratto (gli uffici competenti timbrano la fattura che è immediatamente riconsegnata al beneficiario per l'archiviazione);
- documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario;
- copia del riepilogo, conforme alla modulistica predisposta, rilasciato dall'organismo erogatore, dell'attività svolta, comprendente l'indicazione del numero di visite in azienda, l'indicazione della documentazione prodotta e una sintesi dei risultati raggiunti.

Le fatture devono essere emesse dall'organismo erogatore. Possono essere ritenute ammissibili fatture emesse dai professionisti facenti parte del nucleo di base dell'organismo erogatore per le prestazioni di consulenza prestate dall'organismo stesso a condizione che riportino chiaramente il riferimento all'organismo erogatore di appartenenza e al contratto. Non sono ammissibili fatture emesse dai professionisti convenzionati con l'organismo erogatore.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti alla consulenza, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- b) Assegno. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione

con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (saldo);
- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (saldo).

Saranno riconosciute unicamente le spese riguardanti consulenze effettuate in data successiva alla presentazione della domanda di aiuto.

Relativamente all'ammissibilità delle spese e alle modalità di pagamento si richiamano le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

9 Istruttoria della domanda di pagamento

La verifica documentale, effettuata su tutte le rendicontazioni, prevede il controllo della completezza e della validità della documentazione presentata e la verifica della conformità dell'attività di consulenza svolta, risultante dal riepilogo di attività consegnato, rispetto a quella prevista dal "contratto di consulenza".

Nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento gli uffici competenti possono procedere alla richiesta di eventuale documentazione integrativa. Delucidazioni e integrazioni, eventualmente richieste, devono essere fornite entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Ad avvenuto accertamento finale positivo del servizio di consulenza prestato e delle relative rendicontazioni economiche, il contributo è erogato dall'AGEA, organismo pagatore del PSR 07-13, secondo le proprie modalità e tempistiche.

10 Controlli

Conformemente ai regolamenti e a quanto previsto dal PSR 07-13 della Valle d'Aosta in maniera generale, sono previsti i seguenti controlli:

- a) Controlli amministrativi sulle domande di aiuto per verificare, in particolare:
 - l'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
 - la conformità ai criteri di selezione fissati nel programma di sviluppo rurale;
 - la conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa dell'Unione e nazionale;
 - la ragionevolezza dei costi dichiarati.
- b) Controlli amministrativi sulle domande di pagamento per verificare:
 - la correttezza e la completezza della domanda di pagamento;

- il rispetto delle tempistiche di presentazione della domanda di pagamento;
- la fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
- la realtà della spesa oggetto della domanda;
- la conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto.

Fatte salve eventuali esigenze di controllo che dovessero emergere nell'attuazione della Misura, in base a quanto disposto dall'articolo 24 comma 4 del Reg. (UE) 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 si stabilisce di non effettuare la visita "in situ" nell'ambito dei controlli amministrativi in considerazione della natura immateriale dell'investimento e della piccola entità dell'aiuto previsto.

- c) Controlli in loco, presso le aziende agricole, per l'accertamento della corretta ed efficace erogazione del servizio di consulenza ai beneficiari, su un campione di almeno il 4% della spesa finanziata, in particolare per verificare:
- l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario, eseguendo, se necessario, un controllo sull'accuratezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
 - la conformità della natura delle spese e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni della Misura, della presente deliberazione, del contratto di consulenza e della domanda di aiuto approvata per l'operazione e ai servizi effettivamente forniti;
 - la conformità delle operazioni alle norme e alle politiche dell'Unione e ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale o regionale o fissati nel programma di sviluppo rurale.

Nel corso dei controlli in loco (presso le aziende agricole), effettuati dai servizi controllori competenti, sarà rilevato anche l'indice di gradimento e una valutazione circa l'utilità del servizio di consulenza fornito dall'organismo erogatore all'imprenditore agricolo.

11 Disposizioni finali

Per tutto quanto non disposto dal presente allegato si richiamano i regolamenti (in particolare Regolamenti n. 1698/05, n. 1974/06, n. 73/09, n. 1122/09, n. 65/11 e successive modifiche) le disposizioni ministeriali (in particolare decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche) e le disposizioni generali contenute nel PSR 07-13 della Valle d'Aosta.

Si ricorda, infine, che ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione degli atti relativi alla domanda di aiuto è regolata dalle disposizioni in materia della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19; ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione degli atti relativi alla domanda di pagamento è invece devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.2.2007 e successive modificazioni ed integrazioni che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare all'atto della presentazione della domanda di pagamento.

Allegato 3 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1122 del 13/5/2011

Fattispecie di violazioni degli impegni previsti dalla Misura 114 - Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali - del PSR 07/13 della Valle d'Aosta, ai fini dell'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate.

1 Premesse

Il presente allegato definisce le fattispecie di violazioni e le relative sanzioni e riduzioni connesse all'applicazione della misura 114 conformemente ai regolamenti (CE) n. 1698/05, n. 73/09, n. 1122/09, n. 65/11, al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e loro successive modificazioni.

Per tutte le disposizioni di carattere generale in materia, ed in particolare per le modalità di quantificazione delle riduzioni, si richiama l'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2576 del 18 settembre 2009, recante l'approvazione delle fattispecie di violazioni degli impegni previsti dalle misure strutturali del PSR 2007-13 ai fini dell'applicazione delle sanzioni ed esclusioni.

2 Tipologie di impegni

Con l'adesione alla Misura 114, l'agricoltore assume i seguenti impegni, aventi natura diversa:

- a) impegni direttamente correlati agli obiettivi della Misura, la cui inosservanza determina riduzioni e, nei casi estremi, esclusioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica, vedi successivo capitolo 3); nello specifico, i beneficiari della Misura 114 devono rispettare il seguente impegno:
 - rispetto delle specifiche definite dalla proposta contrattuale e/o dal contratto di consulenza (tipologia della consulenza, durata, numero di visite, obiettivi, contenuto, importo della prestazione, modalità di pagamento e qualsiasi altro elemento rilevante) approvati in sede di istruttoria della domanda di aiuto;

- b) impegni documentali, la cui inosservanza determina riduzioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica, vedi successivo capitolo 4); nello specifico, i beneficiari della Misura 114 devono rispettare il seguente impegno documentale:
 - conservazione della documentazione originale a supporto delle domande di aiuto e di pagamento (contratto di consulenza, fatture, pezze giustificative comprovanti l'avvenuto pagamento, relazione con il riepilogo dell'attività svolta dal consulente).

3 Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni correlati agli obiettivi della Misura

- 1) **Entità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Media" (3).

- 2) **Gravità dell'infrazione:** questo indicatore misura la gravità del mancato rispetto delle specifiche previste dalla proposta contrattuale e/o dal contratto (tipologia della consulenza, durata, numero di visite, obiettivi, contenuto, importo della prestazione, modalità di pagamento e qualsiasi altro elemento rilevante).

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Mancato rispetto di una specifica contrattuale, pur garantendo il rispetto di tutti i requisiti minimi fissati dalla scheda di misura
Media (3)	Mancato rispetto di due specifiche contrattuali, pur garantendo il rispetto di tutti i requisiti minimi fissati dalla scheda di misura
Alta (5)	Mancato rispetto di tre specifiche contrattuali, pur garantendo il rispetto di tutti i requisiti minimi fissati dalla scheda di misura

Qualora il mancato rispetto abbia riguardato più di tre specifiche contrattuali o anche uno solo dei requisiti minimi fissati dalla scheda di misura, il beneficiario è escluso dall'aiuto.

- 3) Durata dell'infrazione:** questo indicatore misura la permanenza degli effetti nel tempo determinati dal mancato rispetto delle specifiche contrattuali riscontrati: tale indicatore è definito dall'arco temporale intercorso tra la rilevazione/notifica dell'infrazione e il ripristino della situazione come da contratto.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Ripristino della situazione entro 30 giorni
Media (3)	Ripristino della situazione entro 45 giorni
Alta (5)	Ripristino della situazione entro 60 giorni

Nel caso di mancato ripristino della situazione prevista dal contratto entro 60 giorni dalla data della verifica/notifica dell'infrazione, il beneficiario è escluso dall'aiuto.

4 Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni documentali

Per tutti gli impegni documentali valgono i seguenti parametri di entità, gravità e durata:

- 1) **Entità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Media" (3).
- 2) **Gravità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Media" (3).
- 3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate nei documenti attesi; la valutazione considera i termini temporali di consegna della documentazione dalla data della verifica:

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Fornitura degli atti entro 30 giorni
Media (3)	Fornitura degli atti entro 45 giorni
Alta (5)	Fornitura degli atti entro 60 giorni

Nel caso in cui non vi sia corretta fornitura degli atti entro 60 giorni dalla data della verifica/notifica dell'infrazione, il beneficiario è escluso dall'aiuto.